



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Servizio II° - Viabilità e Polizia Stradale

ORDINANZA N. 334/2020 P.M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la Delibera di G. M. n. 174 dell'1/10/2020, avente ad oggetto l'integrazione della delimitazione spazio-temporale della zona a traffico limitato nel centro città;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 332 del 14/10/2020 con cui è stata integrata la delimitazione della ZTL cittadina con l'inclusione della piazza Cappuccini;

VISTE le proprie ordinanze n. 317 dell'1/10/2020 e n. 333 del 14/10/2020, con cui è stata disciplinata la circolazione nell'ambito della zona a traffico limitato;

VISTA la propria ordinanza n. 176 del 29/6/2020, relativa ai divieti di circolazione sin dalle ore 18.30 sulla via Genuardi e su due tratti di piazza Garibaldi;

VISTA la Delibera di G. M. n. 99 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto l'indirizzo politico amministrativo per la sosta dei residenti nell'ambito della zona a traffico limitato del centro cittadino;

RICHIAMATA in ogni caso la parte motivata e quella dispositiva della Deliberazione n. 99/2020;

RITENUTO che, a seguito della delimitazione operata dalla Giunta Municipale, è necessario dare esecuzione al predetto atto di indirizzo;

DATO ATTO che il presente provvedimento trae origine dalla necessità di agevolare i residenti delle aree sottoposte a limitazioni nella circolazione e nella sosta, che hanno oggettive difficoltà a reperire aree disponibili allo stazionamento dei veicoli anche per limitate e temporanee necessità quotidiane;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il comma 11 dell'art. 7 del codice della strada, che così dispone: *"Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 ..., i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso."*

DATO ATTO che il presente atto viene emanato a titolo sperimentale, quale prima applicazione di tale genere di provvedimento;

VISTO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa,

ISTITUIRE la riserva a titolo gratuito di spazi di sosta per i soli residenti autorizzati, a far tempo dal 19 ottobre 2020 (e comunque dalla data di installazione della segnaletica e sino alla data di vigenza della relativa zona a traffico limitato), sulle seguenti vie e piazze e alle seguenti condizioni, modalità e prescrizioni:

A:

	sosta libera	sosta riservata residenti
giorno feriale	01-17	17-01
giorno festivo	----	0-24

in:

via **Cavour** (da piazza Duomo a via Alessi) per i residenti autorizzati di via Cavour, via Santo Stefano e via Topazio dalle ore 17-01 dei giorni feriali e permanente nei giorni festivi.

B:

	sosta libera	sosta riservata residenti
giorno feriale	01-20	20-01
giorno festivo	01-17	17-01

in:

via **Romeo** (da via Galatea a via Lancaster) per i residenti autorizzati di via Romeo e via Petralia dalle ore 20-01 dei giorni feriali e dalle ore 17-01 nei giorni festivi;

via **Curro** (da Largo XXV Aprile a via Atanasia) per i residenti autorizzati della stessa via dalle ore 20-01 dei giorni feriali e dalle ore 17-01 nei giorni festivi;

via **Tono** per i residenti autorizzati della stessa via dalle ore 20-01 dei giorni feriali e dalle ore 17-01 nei giorni festivi;

via **Roma** e piazza **Cappuccini** per i residenti autorizzati della stessa via dalle ore 20-01 dei giorni feriali e dalle ore 17-01 nei giorni festivi;

C:

	sosta libera	sosta riservata residenti
giorno feriale	01-18:30	18:30-01
giorno festivo	01-17	17-01

in:

piazza **Garibaldi** (da via Paolo Vasta a via Caronda e da corso Sicilia a corso Umberto) per i residenti autorizzati della stessa via dalle ore 18:30-01 dei giorni feriali e dalle ore 17-01 nei giorni festivi.

via **Genuardi** per i residenti autorizzati della stessa via dalle ore 18:30-01 dei giorni feriali e dalle ore 17-01 nei giorni festivi.

LA RISERVA DEGLI STALLI DI SOSTA E' LIMITATA ALLE SOLE AREE INDIVIDUATE, DEBITAMENTE INDICATE CON LA RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

I residenti delle predette vie potranno accedere alla facilitazione facendo richiesta di autorizzazione alla sosta al Settore Polizia Locale mediante la modulistica all'uopo predisposta.

Possono fare istanza di autorizzazione i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano residenti nelle vie sopra indicate;
- siano proprietari o utilizzatori di un veicolo in conformità all'art. 94 del codice della strada (non saranno autorizzati veicoli intestati a terzi soggetti non conviventi);
- non siano proprietari di un garage o di altro spazio idoneo allo stazionamento di veicoli sulla medesima via o nelle immediate vicinanze;
- non abbiano ottenuto la stessa autorizzazione altri componenti dello stesso nucleo familiare.

L'autorizzazione sarà rilasciata per un massimo di n. 1 veicolo per nucleo familiare e il conducente del veicolo avrà l'obbligo di esporre sull'area di sosta in caso di fruizione sia il pass che il disco orario con l'indicazione dell'inizio della sosta.

Con riserva di istituire la sosta a pagamento negli archi temporali in cui è prevista la sosta libera.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo ente. Avverso la presente, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso innanzi al Tar di Catania entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione. È altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che l'U.O. competente è l'ufficio segnaletica di questo Corpo. L'ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la presente ordinanza e agli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, di farla osservare. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Acireale, 14 ottobre 2020

firmato

IL COMANDANTE
(dott. Antonino Molino)